

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 207

Anno 49

24 agosto 2018

N. 275

PUBBLICAZIONE A SEGUITO DI NUOVE ISTITUZIONI, MODIFICHE,
INTEGRAZIONI ED ABROGAZIONI DELLO STATUTO DEL

COMUNE DI REGGIO EMILIA

COMUNE DI REGGIO EMILIA

Adeguamenti allo Statuto comunale

Si comunica che in data 25 giugno 2018 con delibera di Consiglio comunale ID 68/2018 è stato approvato il seguente nuovo Statuto comunale.

Il Segretario comunale
Roberto Maria Carbonara



STATUTO

DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

- 1 Ente di autogoverno.
- 2 Territorio del Comune.
- 3 Sede del Comune.
- 4 Stemma e Gonfalone.
- 5 Reggio Emilia città del primo Tricolore.
- 6 Cittadinanza onoraria, Primo Tricolore.
- 7 Autonomia statutaria.
- 8 Autonomia finanziaria.
- 9 Potestà regolamentare.
- 10 Potestà sanzionatoria.
- 11 Funzioni.
- 12 Compiti per servizi di competenza statale.
- 13 Funzioni proprie.
- 14 Finalità programmatiche.

TITOLO II - ORGANI DEL COMUNE

- 15 Organi.

CAPO I - Il Consiglio comunale

- 16 Elezione del Consiglio comunale.
- 17 Prima seduta del Consiglio comunale.
- 18 Presidente del Consiglio comunale.
- 19 Elezione dei Vice Presidenti del Consiglio comunale.
- 20 Revoca del/della Presidente del Consiglio Comunale.
- 21 Competenze del Consiglio comunale.
- 22 Convocazione e funzionamento del Consiglio comunale.
- 23 Gruppi consiliari.
- 24 Commissioni consiliari.
- 25 Commissione di indagine.

- 26 Commissioni di controllo e garanzia.
- 27 Prerogative dei Consiglieri e delle Consigliere.
- 28 Diritto di informazione dei Consiglieri e delle Consigliere.
- 29 Cessazione e scioglimento del Consiglio comunale.

CAPO II - La Giunta

- 30 Nomina e composizione della Giunta.
- 31 Linee programmatiche di mandato
- 32 Il/la Vice-Sindaco/a
- 33 Competenze della Giunta.
- 34 Rappresentanza legale dell'ente
- 35 Funzionamento della Giunta.
- 36 Decadenza e sostituzione della Giunta e dei suoi membri.

CAPO III - Il Sindaco

- 37 Il/la Sindaco/a.
- 38 Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del/della Sindaco/a.
- 39 Attribuzioni del/della Sindaco/a nei servizi di competenza statale.
- 40 Divieto di incarichi e consulenze.

TITOLO III - I SERVIZI

CAPO I - Servizi pubblici locali

- 41 Oggetto dei servizi pubblici.
- 42 Gestione dei pubblici servizi.
- 43 Azienda speciale.
- 44 Istituzione.
- 45 Criteri di gestione dell'azienda e dell'Istituzione.
- 46 Organi dell'Azienda speciale e dell'Istituzione.
- 47 Composizione, requisiti, nomine e durata in carica degli organi dell'Azienda speciale e della Istituzione.

48 Cessazione dalla carica degli amministratori dell'azienda speciale e dell'Istituzione.

49 Rappresentanti del Comune in organismi, enti o società.

CAPO II - Forme associative e di cooperazione

50 Forme associative e di cooperazione.

51 Consorzi.

52 Accordi di programma.

TITOLO IV - UFFICI E PERSONALE

53 Principi organizzativi.

54 Struttura organizzativa.

55 Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi.

56 Segretario/a Generale.

57 Vice-Segretario/a Generale.

58 Direttore/Direttrice Generale.

59 Dirigenti.

60 Responsabilità dei/delle Dirigenti.

61 Accesso alle qualifiche dirigenziali.

TITOLO V - DIRITTI , ISTITUTI E STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I - Partecipazione popolare

62 Diritti di partecipazione, libere forme associative e organismi di partecipazione.

63 Consultazioni popolari.

64 Partecipazione al procedimento amministrativo.

65 Istruttoria pubblica.

66 Istanze, petizioni, mozioni di iniziativa popolare e proposte di deliberazione.

67 Interpellanza Civica.

68 Strumenti di democrazia deliberativa.

CAPO II - Referendum e Dibattito Pubblico Locale

- 69 Potere di iniziativa del referendum.
- 70 Oggetto del referendum.
- 71 Procedimento del referendum.
- 72 Svolgimento, quorum ed effetti del referendum.
- 73 Sospensione e revoca del referendum.
- 74 Comitato promotore.
- 75 Dibattito Pubblico Locale.
- 76 Regolamento per l'attuazione degli istituti di partecipazione.

CAPO III - Azione popolare, diritti di accesso ed informazione

- 77 Diritti di informazione e di accesso.
- 78 Azione popolare.

TITOLO VI - FINANZA E CONTABILITA'

- 79 Finanza locale.
- 80 Bilancio di previsione.
- 81 Ordinamento contabile.
- 82 Gestione del bilancio.
- 83 Controllo economico interno.
- 84 Contributi e sovvenzioni.
- 85 Conto Consuntivo.
- 86 Contratti.
- 87 Collegio dei/delle revisori/e dei conti.
- 88 Tutela del contribuente.

TITOLO VII - CONTROLLO SUGLI ATTI

- 89 Controlli sul funzionamento dell'Ente.
- 90 Legittimazione sostitutiva.

91 Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni.

92 Pareri obbligatori.

TITOLO VIII - REVISIONE DELLO STATUTO

93 Forme di consultazione.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI IN MATERIA ELETTORALE

94 Pubblicità delle spese elettorali.

TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

95 Termine per l'adozione dei regolamenti.

96 Deposito di istanze, petizioni e proposte.

97 Entrata in vigore dello Statuto.

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1

Ente di autogoverno

1. Il Comune di Reggio nell'Emilia è l'Ente di autogoverno della comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

ARTICOLO 2

Territorio del Comune

1. Il territorio comunale comprende oltre a Reggio Emilia città, le antiche Ville di Gaida, Cadè, Cella, Roncocesi, Cavazzoli, Pieve Modolena, Sesso, San Prospero, Mancasale, Pratofontana, Massenzatico, Gavassa, San Maurizio, Masone, Castellazzo, Bagno, Marmirolo, Sabbione, Roncadella, Gavasseto, Fogliano, San Pellegrino, Ospizio, Canali, Rivalta, Coviolo, San Bartolomeo, Codemondo, nelle sue valenze biologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche.

ARTICOLO 3

Sede del Comune

1. La sede comunale è ubicata nel Palazzo civico in piazza Prampolini, dove siede il/la Sindaco/a e dove si riuniscono il Consiglio e la Giunta. Il Consiglio comunale può deliberare di riunirsi in sede diversa.

ARTICOLO 4

Stemma e Gonfalone

1. Lo stemma del Comune è costituito, nel corpo, da una croce rossa in campo bianco recante iscrizione, nei quarti, delle lettere S.P.Q.R., sovrastata da corona murale a cinque torri e al piede da svolazzo col motto "Pace Belloque Fidelis".
2. Il gonfalone del Comune, decorato di medaglia d'oro al valore della Resistenza, consiste in un drappo di seta nel quale su un lato è disegnata in alto fra le nubi la Madonna della Ghiara ed in basso San Prospero, vescovo e protettore della città, posto fra San Grisante e Santa Daria e sull'altro lato lo stemma della città sostenuto da un putto alato e da due angeli in atto di volare.

ARTICOLO 5

Reggio Emilia città del primo Tricolore

1. Il 7 gennaio 1797 a Reggio Emilia, nella Sala Civica, ora “Sala del Tricolore”, il vessillo bianco, rosso e verde veniva assunto come bandiera della Repubblica Cispadana e quindi come simbolo dello stato comprendente le città di Ferrara, Bologna, Modena e Reggio Emilia.
2. Reggio Emilia accolse i rappresentanti del popolo delle quattro città cispadane, riuniti per dare corpo e organizzazione alla prima forma di stato libero e democratico dell’Italia moderna. Il Tricolore, a bande orizzontali e con un fregio simbolico centrale, venne decretato da quella assemblea bandiera nazionale.
3. Il vessillo del Comune è costituito da un drappo di colore bianco di altezza pari a tre quinti della sua lunghezza con la raffigurazione al centro dello stemma comunale. L’esposizione del vessillo è disciplinata da apposito regolamento.
4. Reggio Emilia ripudia la violenza e la guerra come strumenti per la risoluzione dei conflitti, e promuove la pace attraverso gemellaggi e rapporti di amicizia, di cooperazione e collaborazione in ambito sociale, culturale, scientifico, artistico, economico ed educativo con altre città e paesi del mondo.

ARTICOLO 6

Cittadinanza onoraria, Primo Tricolore

1. La città di Reggio Emilia può conferire speciali onorificenze a personaggi illustri, italiani e stranieri che si siano distinti per la promozione e difesa dei diritti umani, per l’esempio di vita ispirata a principi di pace, giustizia, solidarietà, per il contributo al progresso sociale e culturale in ogni campo del sapere, per aver giovato a Reggio Emilia ed al suo prestigio in ambito sociale, culturale, sportivo, religioso, ambientalistico ed economico.
2. A tal fine sono previste la Cittadinanza Onoraria e il Primo Tricolore conferiti e consegnati secondo modalità previste in specifico regolamento.

ARTICOLO 7

Autonomia statutaria

1. Il Comune adotta il proprio Statuto nell’ambito dell’autonomia riconosciuta dalla legge e nel rispetto dei principi dalla stessa fissati.
2. Lo Statuto si ispira altresì ai principi dettati dalla Carta Europea dell’Autonomia Locale.
3. La legge disciplina modalità e quorum di deliberazione e di revisione dello Statuto. Determina altresì la sua efficacia normativa.

ARTICOLO 8

Autonomia finanziaria

1. Il Comune ha autonomia finanziaria nell'ambito della legge e del coordinamento della finanza pubblica.

ARTICOLO 9

Potestà regolamentare

1. Il Comune ha potestà regolamentare nei casi, secondo le modalità e nel rispetto dei principi previsti dalla legge e dallo Statuto.

2. L'esercizio della potestà regolamentare è subordinato all'acquisizione dei pareri ed alle forme di consultazione popolare secondo le modalità previste dal Regolamento del Consiglio comunale e da quello per l'attuazione degli istituti di partecipazione.

ARTICOLO 10

Potestà sanzionatoria

1. Il Comune può, con propri regolamenti, prevedere sanzioni amministrative per violazione di regolamenti comunali e di ordinanze del/della Sindaco/a e delle/dei Dirigenti.

ARTICOLO 11

Funzioni

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.

2. Il Comune, secondo il principio di sussidiarietà, svolge le funzioni proprie anche promuovendo e valorizzando le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa delle cittadine e dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

ARTICOLO 12

Compiti per servizi di competenza statale

1. Il Comune gestisce nei modi previsti dalla legge i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica, di leva militare e di servizio civile alternativo, nonché le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli sono affidate dalla legge, previa assicurazione delle necessarie risorse finanziarie.

ARTICOLO 13

Funzioni proprie

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio principalmente nei settori organici dei servizi sociali e scolastici, dell'assetto ed uso del territorio e dello sviluppo economico.

2. Il Comune nell'esercizio delle proprie funzioni si ispira ai Principi della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, persegue gli obiettivi politici e sociali sanciti dalla Costituzione della Repubblica. Coordina la propria attività con lo Stato, la Regione Emilia Romagna, con la Provincia ed i Comuni al fine di realizzare un organico sistema delle autonomie.

3. Il Comune in particolare opera per:

a) salvaguardare e consolidare i valori di libertà, antifascismo, eguaglianza, giustizia sociale, democrazia e solidarietà, contro ogni forma di totalitarismo;

b) promuovere la cultura della pace mediante opportune iniziative di educazione, di cooperazione, di informazione;

c) promuovere la tutela dei diritti umani in ogni parte del mondo, con particolare attenzione ai paesi con cui si intrattengono rapporti di gemellaggio o di amicizia, anche mediante azioni di sensibilizzazione e informazione;

d) promuovere la tutela della vita umana, della persona e delle famiglie, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di educazione delle figlie e dei figli anche tramite i servizi sociali ed educativi;

e) superare gli squilibri economici, sociali e culturali promuovendo la solidarietà della comunità locale rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più svantaggiate per sostenere la realizzazione della personalità umana in tutte le sue componenti materiali e morali;

f) ridurre l'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo al fine di assicurare, nell'uso sostenibile ed equo delle risorse, le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future;

g) promuovere ed incentivare le iniziative pubbliche e private per favorire l'economia del Comune in sintonia con le vocazioni del territorio, in particolare indirizzando la propria azione alla promozione della funzione sociale e mutualistica dell'iniziativa economica, compatibilmente con il rispetto delle risorse ambientali, la valorizzazione degli ecosistemi, del paesaggio e del patrimonio storico artistico;

h) incentivare la piena occupazione delle lavoratrici e dei lavoratori, la tutela dei loro diritti e la valorizzazione delle loro capacità professionali e favorire l'autonoma partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori alle scelte di sviluppo e di innovazione del sistema produttivo locale;

i) assicurare pari opportunità tra uomini e donne promuovendo azioni finalizzate a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità;

j) favorire una organizzazione della vita urbana che meglio risponda alle esigenze delle cittadine e dei cittadini e delle famiglie, armonizzando gli orari dei servizi ed assicurando il diritto di tutti alla fruizione della città con particolare riguardo alle cittadine e cittadini diversamente abili;

k) riconoscere, garantire ed adottare un linguaggio non discriminante, identificando sia il soggetto femminile, che il maschile;

l) perseguire gli obiettivi enunciati nella Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa, sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, attraverso la promozione e la diffusione di una cultura di contrasto alla violenza di genere e domestica, la predisposizione di misure di prevenzione della violenza di genere e domestica, nonché misure di protezione e sostegno delle vittime;

m) operare secondo le disposizioni di legge nazionali e regionali in particolare per promuovere l'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne, nell'ambito della vita sociale e personale, attraverso la cultura di contrasto agli stereotipi e ai pregiudizi relativi al genere;

potenziare e attivare gli strumenti di protezione, aiuto e accoglienza delle vittime di violenza di genere e domestica, in particolare attraverso la collaborazione in rete fra le istituzioni del territorio e il centro antiviolenza, istituito secondo i requisiti previsti dalla convenzione di Istanbul;

valutare di costituirsi parte civile nei giudizi di violenza di genere e domestica;

n) contribuire a riconoscere nei minori e nelle generazioni future un soggetto titolare di diritti, tutelato da ogni forma di violenza fisica e/o psicologica e operare per prevenire e contrastare ogni forma di maltrattamento e abuso, compresi gli atti di bullismo e cyberbullismo e di violenza assistita e favorirne l'emersione; consolidare azioni sociali, sanitarie, educative e giuridiche, multidisciplinari e integrate dei/tra i servizi, assicurando il necessario coordinamento per favorire modalità stabili di confronto e di raccordo interistituzionale;

proteggere e avere cura delle vittime e valutare di costituirsi parte civile nei giudizi sia per maltrattamenti, sia per abusi sia per violenza assistita nei confronti di minori;

o) considerare le persone con disabilità come una sfida creativa all'organizzazione ed alla scala di valori della nostra comunità creando condizioni culturali, normative, urbanistiche, di servizi, di inserimenti sociali e lavorativi che, riconoscendone concretamente la dignità, rendano possibile la loro partecipazione al miglioramento qualitativo della convivenza;

p) contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazioni contro gli anziani, le persone con disabilità, le persone LGBT (lesbiche, gay, bisessuali e transessuali) e a

diffondere una cultura di contrasto alle discriminazioni e ai pregiudizi relativi a età, orientamento sessuale e disabilità come fondamento per la prevenzione dei fenomeni di violenza;

valutare di costituirsi parte civile nei giudizi per reati determinati dai presupposti discriminatori relativi ad età, orientamento sessuale e disabilità;

q)sviluppare e consolidare un'ampia rete di servizi sociali e di tutela della salute in collaborazione con i privati, con la cooperazione e le associazioni di volontariato;

r)realizzare, in collaborazione con Stato, Regione e Provincia le condizioni per rendere effettivo il diritto allo studio e alla cultura nelle scuole di ogni ordine e grado, difendendo ed affermando il ruolo basilare della scuola pubblica statale, nel rispetto di ogni forma di pluralismo, favorendo strumenti di educazione permanente;

s)favorire libere forme di aggregazione sociale e sostenere l'associazionismo culturale, sportivo, ricreativo, assistenziale ed ambientalistico. Riconoscere e valorizzare la funzione del volontariato e dell'associazionismo come pratiche consolidate per aiutare la coesione sociale come espressione di solidarietà e pluralismo dei cittadini sia individualmente che in forma aggregata;

t)valorizzare, incrementare e tutelare il patrimonio culturale, artistico, storico e le tradizioni popolari della città;

u)consolidare il principio della collaborazione con gli Enti Locali partecipando, nei modi e nei limiti consentiti dall'ordinamento statale, a forme di cooperazione, raccordo e gemellaggio con altri Comuni;

v)promuovere e sviluppare gemellaggi e rapporti di amicizia a livello internazionale e cooperare nel campo della solidarietà internazionale o nell'ambito di organizzazioni internazionali;

w)garantire e tutelare i livelli di vita e di dignità sociale, culturale ed umana della popolazione anziana;

x)contribuire a riconoscere nei minori e nelle generazioni future un soggetto titolare di diritti, tutelato da ogni forma di violenza fisica e/o psicologica e garantito nella possibilità di disporre di un territorio e di un ambiente ricchi di risorse, non compromessi nel loro ciclo vitale, rispettosi di ogni specie;

y)sviluppare e promuovere l'integrazione aiutando il processo di tessitura di nuove relazioni comunitarie ed interpersonali, valorizzando e rispettando le diverse forme di cultura, di socialità e di costume, promuovendone il radicamento e favorendo la partecipazione alla vita pubblica e amministrativa della città di tutte le cittadine e i cittadini stranieri che risiedono stabilmente sul nostro territorio, nel segno di una società multietnica e multirazziale;

z)far partecipare le bambine ed i bambini e le/gli adolescenti alla vita della comunità, riconoscendole/i come cittadine e cittadini a pieno titolo, consultandole/i

in relazione alle scelte che le/li riguardano, ricercando forme specifiche che consentano loro il pieno esercizio della cittadinanza;

aa)promuovere, anche d'intesa con gli enti competenti, la soluzione del problema abitativo;

bb)assicurare, di concerto con le competenti strutture regionali e statali, condizioni di sicurezza di vita e di tutela dalle calamità attraverso il Servizio comunale di protezione civile;

cc)tutelare le consumatrici e i consumatori e le/gli utenti dei servizi, promuovendo iniziative che favoriscano lo sviluppo delle loro associazioni, garantendo la partecipazione delle stesse ai procedimenti amministrativi in materia di controllo della qualità, dei prezzi e delle tariffe;

dd)riconoscere il diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua potabile come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico;

garantire, in osservanza della legge, che la proprietà delle infrastrutture e delle reti del servizio idrico integrato sia pubblica ed inalienabile;

ottenere che la gestione del servizio idrico integrato sia senza scopo di lucro e sia effettuata esclusivamente mediante soggetti interamente pubblici;

garantire che la gestione del servizio idrico integrato, riconosciuto come servizio pubblico locale di interesse generale, sia orientata a criteri di partecipazione efficienza, risparmio, solidarietà, trasparenza, sostenibilità, con finalità di carattere sociale ed ecologico, salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future; assicurare ai cittadini, attraverso strumenti compatibili con la normativa vigente, il diritto alla disponibilità di un quantitativo minimo vitale giornaliero per persona.

ARTICOLO 14

Finalità programmatiche

1.Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi della Provincia, della Regione, dello Stato e della Unione Europea al fine del più efficace assolvimento delle funzioni proprie; valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri Enti Locali.

Titolo II
ORGANI DEL COMUNE

ARTICOLO 15

Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il/la Sindaco/a.

Capo I
IL CONSIGLIO COMUNALE

ARTICOLO 16

Elezione del Consiglio comunale

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero delle Consiglieri e dei Consiglieri, i requisiti di compatibilità e di eleggibilità e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

2. Le Consiglieri e i Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

ARTICOLO 17

Prima seduta del Consiglio comunale

1. Entro 10 (dieci) giorni dalla proclamazione deve essere convocata la prima seduta del Consiglio comunale che dovrà tenersi entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla convocazione.

2. La prima seduta è convocata dal/dalla Sindaco/a ed è presieduta dalla Consiglieri anziana o dal Consigliere anziano fino all'elezione della/del Presidente dell'assemblea.

3. È Consiglieri anziana o Consigliere anziano colui o colei che ha ottenuto la maggior cifra individuale come stabilito dalla legge.

4. Qualora la Consiglieri o il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dalla Consiglieri o dal Consigliere che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.

5. La seduta prosegue poi sotto la presidenza della/del Presidente neo-eletta/o per l'elezione di due Vice-Presidenti e, successivamente, per la comunicazione dei componenti della Giunta e del/della Vice-Sindaco/a unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo e per la discussione ed approvazione degli stessi

ARTICOLO 18

Presidente del Consiglio comunale

1. La presidenza del Consiglio comunale è assunta dalla/dal Presidente eletta/o nel corso della prima seduta.

2. Spetta alla/al Presidente:

a) la convocazione del Consiglio comunale, secondo le modalità previste dalla legge e dal Regolamento del Consiglio comunale;

b) la fissazione dell'ordine del giorno del Consiglio;

c) la spedizione degli avvisi di convocazione;

d) la convocazione e la presidenza della Conferenza dei capigruppo

e) la ricezione delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni da sottoporre al Consiglio.

3. La/il Presidente tutela le prerogative delle Consigliere e dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.

4. La/il Presidente è eletta/o dal Consiglio comunale nel proprio seno a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi delle Consigliere e dei Consiglieri assegnati per i primi due scrutini ed a maggioranza assoluta delle Consigliere e dei Consiglieri assegnati a partire dal terzo scrutinio.

ARTICOLO 19

Elezione dei/delle Vice - Presidenti del Consiglio comunale

1. Le/i Vice-Presidenti del Consiglio comunale sono elette/i dallo stesso nel proprio seno con un'unica votazione a scrutinio segreto, con voto limitato ad un solo nominativo.

2. La Consigliera o il Consigliere che ottiene il maggior numero di voti è nominata/o Vice-Presidente vicaria/o, con funzione di sostituire la/il Presidente in caso di assenza di quest'ultima/o.

3. La Consigliera o il Consigliere che ottiene il numero di voti immediatamente inferiore è nominata/o Vice-Presidente, con funzione di sostituzione della/del Vice-Presidente vicario in caso di assenza della/o stessa/o e della/del Presidente.

4. In caso di parità di voti ottenuti è Vice-Presidente vicario colei o colui che in sede di elezione del Consiglio comunale ha ottenuto la maggior cifra individuale come stabilito dalla legge.

ARTICOLO 20

Revoca del/della Presidente del Consiglio Comunale

1. La/il Presidente del Consiglio Comunale può essere revocata/o dal Consiglio per azioni o omissioni comportanti gravi violazioni della legge, dello Statuto, del Regolamento di funzionamento del Consiglio e/o di altri regolamenti comunali, che abbiano concretamente ostacolato l'esercizio delle prerogative del Consiglio, delle commissioni consiliari, dei gruppi consiliari e/o dei singoli Consiglieri e Consigliere.
2. Il procedimento di revoca della/del Presidente prende avvio con il deposito al Protocollo generale di una proposta di delibera di revoca, congruamente motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei/delle consiglieri/e assegnati/e, con arrotondamento all'unità inferiore.
3. Il/la Segretario/a Generale rilascia sulla proposta deliberativa il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 TUEL, in termini di procedibilità della medesima, entro 10 (dieci) giorni dalla protocollazione.
4. La proposta deliberativa è esaminata dalla Commissione consiliare competente, entro i 10 (dieci) giorni successivi al rilascio del parere del/della Segretario/a generale. La competenza di commissione è determinata con deliberazione del Consiglio comunale. I firmatari della proposta di revoca ed il/la destinatario/a sono invitati a partecipare ai lavori della Commissione e possono depositare memorie.
5. La proposta deliberativa è iscritta all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio, entro i 10 (dieci) giorni successivi all'esame in Commissione.
6. La seduta di trattazione della proposta è tenuta con modalità pubblica. Sulla richiesta del/della destinatario/a della proposta di revoca, di svolgimento in modalità segreta, si pronuncia l'aula a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari.
7. Tale seduta non può essere presieduta né dal/dalla Consigliere/a destinatario/a della proposta di revoca né dai firmatari della proposta medesima.
8. La seduta si svolge secondo le ordinarie modalità prescritte dal Regolamento di funzionamento del Consiglio per la trattazione delle proposte deliberative, consentendo in ogni caso al/alla componente del Consiglio, destinatario/a della proposta di revoca, di esporre e/o depositare agli atti una relazione contro deduttiva.
9. La votazione della proposta di revoca avviene con scrutinio palese e appello nominale; la revoca è deliberata con il voto favorevole almeno della maggioranza assoluta dei/delle Consiglieri/e assegnati/e all'organo; su richiesta di un quinto dei/delle consiglieri/e assegnati/e, su cui si esprime l'aula, la revoca può essere deliberata a voto segreto.
10. Il presente articolo si applica anche alla revoca dei/delle Vice-presidenti, per i casi di scorretto esercizio delle funzioni vicarie, oltre che dei/delle Presidenti delle Commissioni consiliari (nei limiti di compatibilità).

ARTICOLO 21

Competenza del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
2. Il Consiglio comunale ha competenza per gli atti fondamentali del Comune secondo le modalità determinate dalla legge.
3. La legge determina i casi in cui, in via d'urgenza, altri organi del Comune possano adottare deliberazioni sugli argomenti di competenza del Consiglio comunale.
4. Il Consiglio comunale elegge la/il Presidente, le/i due Vice-Presidenti ed il Collegio dei/delle revisori/e dei conti.
5. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi sulla base dei quali il/la Sindaco/a provvede alla nomina, designazione e revoca delle e/o dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
6. La composizione dei vari organi collegiali di Enti, Aziende ed Istituzioni è realizzata con riferimento a criteri e modalità finalizzate a favorire la presenza al loro interno di entrambi i sessi.
7. Il Consiglio comunale si avvale, nei casi espressamente stabiliti dal presente Statuto, di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. I poteri, l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori delle suddette Commissioni sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio comunale.

ARTICOLO 22

Convocazione e funzionamento del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale si riunisce su convocazione della/del Presidente. Le modalità di convocazione sono stabilite dal Regolamento del Consiglio comunale.
2. Il Consiglio comunale si riunisce almeno due volte all'anno, la prima per l'approvazione del conto consuntivo e l'altra per l'approvazione del bilancio di previsione.
3. La/il Presidente procede alla convocazione del Consiglio comunale entro un termine di 20 (venti) giorni, che decorre dal momento del deposito della richiesta, quando lo richieda un quinto delle Consigliere e dei Consiglieri comunali assegnati o il/la Sindaco/a, con inserimento all'ordine del giorno delle questioni richieste o comunque da trattare.
4. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche salvo i casi previsti dal Regolamento del Consiglio comunale.
5. Il Regolamento determina i presupposti di validità delle sedute del Consiglio, prevedendo che, in ogni caso, sia presente almeno un terzo delle Consigliere e dei Consiglieri assegnati. Il Consiglio comunale decide con almeno la presenza in aula della

metà più uno delle Consigliere e dei Consiglieri assegnati. Salva diversa disposizione di legge e dello Statuto nessuna deliberazione del Consiglio comunale è valida se non ottiene la maggioranza assoluta delle/dei votanti.

6. Il Consiglio delibera il Regolamento del proprio funzionamento con maggioranza dei due terzi delle Consigliere e dei Consiglieri assegnati per la prima votazione e con maggioranza assoluta delle Consigliere e dei Consiglieri assegnati a partire dalla seconda votazione. Analogamente provvede per la sua revisione.

7. Il potere di iniziativa delle proposte da sottoporre al Consiglio comunale spetta, secondo le modalità fissate dal Regolamento del Consiglio comunale, alla Giunta, al Sindaco, alle Commissioni consiliari, alle singole Consigliere e ai singoli Consiglieri comunali, nonché alle cittadine e ai cittadini ai sensi dell'art. 66, comma 2 del presente Statuto.

ARTICOLO 23

Gruppi consiliari

1. Le Consigliere e Consiglieri comunali si costituiscono in gruppi secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio comunale.
2. I gruppi esprimono una/un capogruppo che esercita i poteri previsti dalla legge e dallo Statuto. Il Regolamento del Consiglio comunale disciplina la Conferenza delle/dei capigruppo.
3. Le Consigliere e i Consiglieri comunali, attraverso i gruppi consiliari, dispongono presso la sede del Comune delle attrezzature, mezzi finanziari e dei servizi necessari all'esercizio delle loro funzioni, secondo le modalità fissate dal Regolamento del Consiglio comunale.

ARTICOLO 24

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale, si avvale, nell'esercizio delle proprie funzioni, di Commissioni consiliari permanenti e speciali da istituire in modo da rispecchiare le proporzioni fra i gruppi consiliari.
2. Il Regolamento del Consiglio comunale disciplina il numero delle Commissioni, la loro composizione, i poteri, l'organizzazione, le forme di pubblicità dei lavori e tutto ciò che attiene al loro funzionamento.
3. Il Regolamento del Consiglio comunale prevede altresì i casi in cui il parere della Commissione è obbligatorio.
4. Le sedute delle Commissioni consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento del Consiglio comunale.

ARTICOLO 25

Commissioni di indagine

1. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno Commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione assoggettate alla disciplina prevista dall'articolo 26.

ARTICOLO 26

Commissioni di controllo e di garanzia

1. Il Consiglio comunale istituisce, con apposita deliberazione, approvata a maggioranza delle Consigliere e dei Consiglieri assegnati, Commissioni consiliari, aventi finalità di controllo e di garanzia, specificandone le finalità e le funzioni.

2. La composizione e le modalità di funzionamento delle Commissioni di controllo e garanzia sono stabilite dal Regolamento del Consiglio comunale.

3. La Presidenza delle Commissioni di controllo e garanzia è attribuita alle Consigliere e ai Consiglieri comunali appartenenti ai Gruppi d'opposizione.

ARTICOLO 27

Prerogative dei Consiglieri e delle Consigliere

1. Le Consigliere e i Consiglieri comunali rappresentano il Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato imperativo.

2. Ogni Consigliera e Consigliere comunale, secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio comunale ha diritto:

a) di iniziativa su ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio comunale, e in genere su ogni questione di rilevanza amministrativa;

b) di formulare interrogazioni, interpellanze, proposte di delibere e proposte di mozioni e ordini del giorno sia su delibere che su mozioni.

3. Le indennità delle Consigliere e dei Consiglieri comunali sono stabilite dalla legge.

4. Le Consigliere e i Consiglieri comunali rendono pubbliche le proprie situazioni patrimoniali e reddituali secondo le modalità fissate dalla legge.

ARTICOLO 28

Diritto di informazione dei Consiglieri e delle Consigliere

1. Le Consigliere e i Consiglieri comunali, secondo le modalità stabilite dalla legge e dal Regolamento del Consiglio comunale, hanno diritto di ottenere dagli uffici del

Comune nonché dalle aziende e dalle istituzioni dipendenti, informazione e copia di atti, provvedimenti e documenti, ivi compresi gli atti preparatori in essi richiamati, senza che possa essere apposto il segreto d'ufficio.

2. Il/la Sindaco/a o gli/le Assessori/e da esso delegati/e rispondono, entro 20 (venti) giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dalle Consigliere e dai Consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio comunale.

ARTICOLO 29

Cessazione e scioglimento del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale dura in carica sino ad elezione del nuovo Consiglio e del/della nuovo/a Sindaco/a, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

2. Il Consiglio comunale viene sciolto nei casi e secondo le modalità previste dalla legge.

3. Le Consigliere e i Consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio comunale per causa diversa dalla scadenza del mandato continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

Capo II

LA GIUNTA

ARTICOLO 30

Nomina e composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal/dalla Sindaco/a che la presiede e da un numero di Assessori/e entro la misura massima prevista dalla legge. Il numero effettivo degli/delle Assessori/e viene stabilito dal/dalla Sindaco/a con gli atti di nomina. Il/la Sindaco/a nomina i componenti della Giunta tra cui un/una Vice-Sindaco/a e ne da comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

2. Il/la Sindaco/a nomina gli/le Assessori/e anche al di fuori dei/delle componenti del Consiglio comunale fra le cittadine e i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità richiesti dalla legge per l'assunzione della carica di Consigliere comunale e, nel rispetto dell'art. 6 co.3 del D.Lgs. 267/2000, opera per ottenere la presenza paritaria dei due sessi nella compagine di Giunta.

In ogni caso, la rappresentanza di genere in giunta, non scende al di sotto della soglia del 40%.

3. Qualora una Consigliera o un Consigliere comunale assuma la carica di Assessore/a, cessa dalla carica di Consigliere/a all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra la prima o il primo dei non eletti.

4. Non possono far parte della Giunta il coniuge, le/gli ascendenti, le/i discendenti, le/i parenti ed affini fino al terzo grado del/della Sindaco/a. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

5. Gli/le Assessori/e partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum di validità delle adunanze. Sono tenuti/e agli adempimenti previsti dall'art. 27, comma 4 del presente Statuto. Percepiscono una indennità calcolata nel modo stabilito dalla legge.

ARTICOLO 31

Linee programmatiche di mandato

1. Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data del suo insediamento il/la Sindaco/a, sentita la Giunta, presenta al Consiglio comunale le linee programmatiche, relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Ciascuna Consigliera o Consigliere comunale o Gruppo consiliare può proporre emendamenti al suddetto documento, secondo le modalità definite dal Regolamento del Consiglio comunale.

3. Con cadenza annuale, e secondo le modalità definite dal relativo Regolamento, il Consiglio comunale verifica l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e della Giunta.

4. È facoltà del Consiglio comunale proporre modifiche alle originarie linee programmatiche, mediante presentazione di emendamenti, secondo le modalità di cui al comma 2.

5. Nel corso del mandato è facoltà del/della Sindaco/a, sentita la Giunta, proporre modifiche al documento relativo alle linee programmatiche. Le modifiche devono essere approvate dal Consiglio comunale. Tali modifiche verranno recepite nel Documento Unico di Programmazione (DUP).

6. Alle modifiche proposte dal/dalla Sindaco/a si applica il diritto di presentazione degli emendamenti da parte delle Consigliere e dei Consiglieri Comunali.

ARTICOLO 32

Il/la Vice-Sindaco/a

1. Il/la Vice-Sindaco/a, oltre ad esercitare le funzioni eventualmente delegategli, è organo vicario del/della Sindaco/a a norma dell'art. 36 del presente Statuto.

2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del/della Vice-Sindaco/a lo/la stesso/a viene sostituito/a dall'Assessore/a anziano/a identificato/a secondo l'età.

ARTICOLO 33

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il/la Sindaco/a nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso delibere collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dal presente Statuto, del/della Sindaco/a, degli organi di decentramento, del/della Segretario/a o dei/delle Dirigenti. Collabora con il/la Sindaco/a nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. Compete, in particolare, alla Giunta:

a) predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo del Comune;

b) predisporre i programmi e i piani da sottoporre all'approvazione del Consiglio in coerenza alle previsioni di legge e curare la loro attuazione;

c) approvare il piano esecutivo di gestione;

d) provvedere alla gestione dei fondi di riserva nei casi previsti dalla legge;

e) deliberare le indennità, i compensi, i rimborsi e le esenzioni ad amministratori o dipendenti o a terzi;

f) attendere in genere alle funzioni di alta amministrazione e compiere atti di elevata importanza discrezionale senza pregiudizio delle attribuzioni di carattere gestorio riservate ai Dirigenti;

g) deliberare in materia di liti, di rinunce e di transazioni nei limiti di quanto disposto all' art. 34;

h) delibera in materia di accettazione delle donazioni di beni mobili o d'universalità di beni mobili , di valore superiore a € 50.000,00 (cinquantamila).

4. La legge determina i casi in cui le delibere della Giunta sono comunicate alle/ai Capigruppo consiliari. Le Consigliere e i Consiglieri comunali ne possono prendere visione sul sito web istituzionale o chiedere copia inoltrando richiesta scritta alla Segreteria Generale.

ARTICOLO 34

Rappresentanza legale dell'ente

1. La competenza all'esercizio della rappresentanza legale dell'ente in giudizio, è ripartita, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del TUEL, nel modo seguente:

a) autorizzazione della Giunta Comunale nei riguardi del Sindaco per le controversie di valore superiore a € 50.000,00 o indeterminato;

b) autorizzazione della Giunta Comunale nei riguardi del Sindaco per le controversie in materia di lesione dei diritti della persona o della Collettività Amministrata, a prescindere da limiti di valore;

c) autorizzazione della Giunta Comunale nei riguardi del Sindaco per le controversie in materia di reclutamento del personale subordinato, a prescindere da limiti di valore;

d) autorizzazione della Giunta Comunale nei riguardi del Sindaco per le controversie in materia di svolgimento dei rapporti di lavoro subordinato, a prescindere da limiti di valore;

e) autorizzazione della Giunta Comunale nei riguardi del Sindaco per il contenzioso Tributario, a prescindere da limiti di valore, limitatamente al giudizio di Cassazione;

f) decisione e competenza a rappresentare il Comune in capo al Dirigente responsabile della corrispondente Entrata Tributaria per il contenzioso tributario, a prescindere da limiti di valore, salvo il giudizio di Cassazione.

g) decisione e competenza a rappresentare il Comune in capo al Dirigente dell'Avvocatura Civica, con **facoltà di delega**, per le controversie di valore sino a € 50.000,00, salvo quanto previsto alle lettere b) , c), d), e) ed f) del presente articolo.

ARTICOLO 35

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata dal/dalla Sindaco/a di sua iniziativa o quando ne faccia richiesta un terzo degli/delle Assessori/e.

2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo sua diversa decisione.

3. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del/della Sindaco/a.

4. Alle sedute della Giunta partecipa la/il Segretario Generale ovvero la/il Vice-Segretario in caso di suo impedimento o assenza. È compito della/del Segretario formulare pareri tecnico-giuridici su richiesta del/della Sindaco/a o della Giunta e curare la redazione del processo verbale delle sedute.

ARTICOLO 36

Decadenza e sostituzione della Giunta e dei suoi membri

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del/della Sindaco/a e della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il/la Sindaco/a può revocare uno/a o più Assessori/e dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale.
3. Il/la Sindaco/a a seguito della revoca provvede contestualmente alla nomina dei/delle sostituti/e e a darne comunicazione al Consiglio comunale.
4. La Giunta decade:
 - a) in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del/della Sindaco/a;
 - b) in caso di scioglimento del Consiglio comunale;
 - c) in caso di mozione di sfiducia votata con le modalità previste dalla legge.
5. La legge disciplina il regime degli organi nelle fattispecie di cui al comma 4.

Capo III

IL/LA SINDACO/A

ARTICOLO 37

Il/la Sindaco/a

1. Il/la Sindaco/a è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune e dell'indirizzo politico della Giunta di cui promuove e coordina l'attività.
2. Il/la Sindaco/a rappresenta il Comune, convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
3. Il/la Sindaco/a nomina i componenti della Giunta tra cui il/la Vice-Sindaco/a, e ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
4. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, il/la Sindaco/a provvede alla nomina, designazione e revoca delle/dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni.
5. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 (quarantacinque) giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
6. Il/la Sindaco/a conferisce gli incarichi dirigenziali a tempo determinato, con provvedimento motivato e con modalità fissate dal Regolamento sull'Ordinamento degli

Uffici e dei Servizi. Di tale provvedimento viene data immediata comunicazione alle/ai Capigruppo consiliari. Le Consigliere ed i Consiglieri comunali ne possono chiedere copia.

7. Il/la Sindaco/a attribuisce agli Assessori e alle Assessore deleghe per l'esplicazione dei poteri di indirizzo e controllo dei servizi comunali, individuati per settori omogenei.

8. In caso di assenza o impedimento le funzioni del/della Sindaco/a sono esercitate dal/dalla Vice-Sindaco/a ed in mancanza dall'Assessore/a anziano/a.

9. Il/la Sindaco/a inoltre:

a)ha potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti secondo le modalità fissate dalla legge e dai regolamenti;

b)rappresenta il Comune in giudizio tramite di norma l'Avvocatura Civica, nei soli casi di competenza autorizzatoria della Giunta, ai sensi del precedente art. 34;

c)sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;

d)provvede, al fine della trasformazione qualitativa dei servizi e delle opportunità di vita e della tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, a coordinare, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio, gli orari degli esercizi commerciali e degli uffici pubblici.

e)indica i referendum;

ARTICOLO 38

Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del/della Sindaco/a

1. La legge disciplina le fattispecie di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del/della Sindaco/a.

ARTICOLO 39

Attribuzioni del/della Sindaco/a nei servizi di competenza statale

1. Il/la Sindaco/a, quale ufficiale di governo, esercita le funzioni e adotta i provvedimenti espressamente indicati dalla legge.

ARTICOLO 40

Divieto di incarichi e consulenze

1. Al/alla Sindaco/a, nonché agli/alle Assessori/e a ai/alle Consiglieri/e comunali è vietato ricoprire incarichi e consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Titolo III

I SERVIZI

Capo I

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ARTICOLO 41

Oggetto dei servizi pubblici

1. I servizi pubblici hanno per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico civile della comunità locale.
2. I servizi riservati in via esclusiva ai Comuni sono indicati dalla legge.

ARTICOLO 42

Gestione dei pubblici servizi

1. Il Comune provvede alla gestione dei pubblici servizi attraverso le forme indicate dalla legge, orientando la propria scelta verso la soluzione idonea a garantire nel rispetto dei principio dell'economicità, del controllo degli sprechi energetici e della tutela dell'ambiente, la qualità del servizio, la massima aderenza ai bisogni della comunità e la più ampia collaborazione tra chi eroga il servizio e le/gli utenti.
2. Nella gestione dei servizi il Comune assicura il principio della concertazione e l'esercizio rigoroso del confronto preventivo con le organizzazioni sindacali.
3. Il Comune assicura un'azione di monitoraggio e controllo per i servizi affidati ad altri soggetti pubblici, privati e del privato sociale.
4. La deliberazione consiliare di assunzione dei servizi specifica:
 - a) oggetto, dimensioni e caratteristiche organizzative del servizio;
 - b) finalità sociali ed obiettivi economici e funzionali perseguiti;

- c) coordinamento con gli altri servizi e gli apparati del Comune per un organico sistema di erogazione;
- d) ragioni di rilievo sociale, economico o di opportunità ispiratrici della scelta della forma di gestione;
- e) criteri di trasparenza finanziaria della partecipazione a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale;
- f) termine e modalità di relazione, da parte dell'organismo responsabile, sul livello di efficacia ed economicità del servizio.

ARTICOLO 43

Azienda speciale

1. L'Azienda speciale è Ente strumentale del Comune per la gestione di servizi di rilevanza economica-imprenditoriale. È dotata di proprio statuto approvato dal Consiglio comunale che prevede apposito organo di revisione dei conti nonché forme autonome di verifica della gestione.

ARTICOLO 44

Istituzione

- 1. L'Istituzione è l'organismo strumentale del Comune per la gestione di specifici servizi sociali e culturali che non abbiano importanza imprenditoriale.
- 2. L'ordinamento ed il funzionamento della Istituzione è disciplinato da Regolamento dell'Istituzione previsto dall'articolo 45 , comma 2.
- 3. Alle Istituzioni è assegnato personale comunale.

ARTICOLO 45

Criteri di gestione dell'azienda e dell'Istituzione

- 1. L'azienda e l'Istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio del bilancio.
- 2. Il Comune, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento, conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
- 3. Il Regolamento determina altresì i termini entro cui i Consigli di amministrazione di Aziende e Istituzioni inviano relazioni sulla loro attività al Consiglio comunale.

ARTICOLO 46

Organi dell'azienda speciale e dell'Istituzione

1. Gli organi dell'Azienda speciale e della Istituzione sono:

- a) il Consiglio d'Amministrazione;
- b) la/il Presidente;
- c) la Direttrice /il Direttore.

ARTICOLO 47

Composizione, requisiti, nomina, durata in carica degli organi dell'Azienda speciale e dell'Istituzione.

1. Il Consiglio di amministrazione dell'azienda e dell'Istituzione è composto dalla/dal Presidente e da un numero pari di membri fissato dallo statuto dell'Azienda speciale o dal regolamento dell'Istituzione.

2. Può essere amministratore/amministratrice chi sia in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a Consigliere/a del Comune ed abbia esperienza e qualificazione professionale ed amministrativa, nell'ambito dell'attività operativa dell'azienda o dell'Istituzione.

3. Il/la Sindaco/a nomina, ai sensi dell'art 37, comma 4 del presente Statuto, il/la presidente ed i membri del Consiglio di amministrazione entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo insediamento; nello stesso modo provvede alla sostituzione degli amministratori cessati dalla carica per i motivi previsti dalle lett. a), b), c) del nuovo successivo articolo 48 nel rispetto dei termini prescritti dalla legge. Gli amministratori nominati in sostituzione di quelli cessati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio di amministrazione prevista dal comma quinto.

4. Il Regolamento del Consiglio comunale prevede le modalità di informazione al pubblico sulle caratteristiche dell'incarico e sulla qualificazione professionale richiesta, le forme ed i tempi di presentazione di eventuali candidature ed i criteri di verifica dei requisiti.

5. La/il Presidente e il Consiglio d'amministrazione vengono nominati per un periodo corrispondente al mandato del Consiglio comunale. Restano in carica sino alla nomina dei successori con le limitazioni di potere prescritte dalla legge che disciplina la proroga degli organi amministrativi e comunque non oltre i termini fissati dalla stessa. Sono rieleggibili una sola volta e sono tenuti alle dichiarazioni di cui all'articolo 27, comma 4.

6. La direttrice o direttore è titolare della responsabilità gestionale.

7. La nomina, la revoca, lo stato giuridico ed economico del direttore o direttrice dell'Azienda speciale sono regolati dallo statuto previsto dall'articolo 43.

8. La nomina, la revoca, lo stato giuridico ed economico del direttore o direttrice dell'Istituzione sono disciplinati dal regolamento previsto dall'articolo 44, comma 2.

ARTICOLO 48

Cessazione dalla carica degli amministratori dell'Azienda speciale e dell'Istituzione

1. La/il Presidente ed i membri del Consiglio d'amministrazione cessano dalla carica in caso di:
 - a) revoca da parte del/della Sindaco/a ai sensi dell'articolo 37, comma 4;
 - b) dimissione;
 - c) perdita dei requisiti;
 - d) scioglimento del Consiglio comunale.

ARTICOLO 49

Rappresentanti del Comune in organismi, enti o società.

1. La nomina e la cessazione degli amministratori di società a partecipazione comunale sono regolate secondo le modalità ed i criteri previsti dagli articoli 47 e 48, in quanto applicabili.
2. Le/i rappresentanti del Comune, elette/i, nominate/i o designate/i dal/dalla Sindaco/a o dal Consiglio comunale a rappresentare il Comune in organi di amministrazione di enti e società di diritto pubblico e privato, presentano al/alla Sindaco/a una relazione annuale sull'andamento degli enti e delle società stesse.

Capo II

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

ARTICOLO 50

Forme associative e di cooperazione

1. Il Comune può promuovere con la Provincia ed altri Comuni forme di collaborazione e di cooperazione, idonee a svolgere funzioni e servizi determinati in modo coordinato con economie di risorse.
2. A tal fine il Comune può stipulare apposite convenzioni o partecipare a quelle promosse da altri enti, nei limiti o secondo le modalità stabiliti dalla legge.

ARTICOLO 51

Consorzi

1. Il Comune può costituire consorzi con la Provincia o con altri Comuni per la gestione associata di uno o più servizi o per l'esercizio di funzioni.
2. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici , ivi comprese le comunità montane, quando a ciò autorizzati secondo le leggi alle quali sono soggetti
3. A tal fine il Consiglio comunale per quanto di sua competenza, approva a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione unitamente allo Statuto del consorzio. I contenuti obbligatori della convenzione e dello Statuto sono disciplinati dalla legge.
4. La costituzione del consorzio è regolata dalle norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.
5. Gli atti fondamentali e gli organi del consorzio sono disciplinati dallo Statuto nei limiti fissati dalla legge.

ARTICOLO 52

Accordi di programma

1. Al fine di una migliore utilizzazione dei mezzi finanziari e delle risorse umane, il Comune può partecipare ad accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o programmi di intervento che richiedano per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province e Regioni, di Amministrazioni Statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, secondo le modalità previste dalla legge.

Titolo IV

UFFICI E PERSONALE

ARTICOLO 53

Principi organizzativi

1. La struttura organizzativa del Comune si ispira a criteri di omogeneità di intervento, funzionalità, economicità, efficacia ed efficienza della gestione e di garanzia di una effettiva promozione e sviluppo della parità e delle pari opportunità nelle condizioni di lavoro e nello sviluppo professionale.

2. È istituito il Comitato Unico di Garanzia il cui funzionamento verrà disciplinato da apposito Regolamento con funzioni di controllo sulla realizzazione dei principi di cui al comma precedente.
3. Il Comune riconosce il lavoro del proprio personale risorsa fondamentale al servizio della comunità, ne favorisce il miglioramento delle condizioni di prestazione e lo sviluppo professionale. Promuove la partecipazione individuale, collettiva e rappresentativa delle lavoratrici e dei lavoratori alla elaborazione degli obiettivi e delle modalità di gestione, quale strumento di potenziamento della stessa.
4. Il Comune valorizza il sistema delle relazioni sindacali e ne garantisce la necessaria formazione e il libero sviluppo. Riconosce nel confronto con le organizzazioni delle lavoratrici e dei lavoratori strumento fondamentale di valutazione della situazione organizzativa e dei metodi di lavoro, di verifica dei risultati raggiunti e di elaborazione previsionale e programmatica.
5. Il Comune riconosce l'autonomia professionale e decisionale delle/dei Dirigenti. Il principio di responsabilità comporta la valutazione dei risultati ottenuti, con riguardo anche al livello di efficienza ed efficacia raggiunto dai servizi e in rapporto alle risorse e ai mezzi assegnati.
6. Il Comune adegua il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi previsto dall'articolo 55 agli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge.
7. Il Comune promuove la convocazione della Conferenza dei Dirigenti responsabili dei settori e dei servizi, nonché della Conferenza del personale, per formulare e discutere proposte sull'assetto organizzativo del lavoro.

ARTICOLO 54

Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa del Comune è definita dal Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato dalla Giunta sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio comunale. In caso di modifica allo stesso viene data comunicazione immediata alle/ai Capigruppo consiliari.
2. La relazione prevista dall'art. 33, comma 2, tiene conto dei problemi concernenti l'organizzazione e la pianta organica del personale.

ARTICOLO 55

Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi

1. Con apposito Regolamento, secondo quanto previsto dalla legge, viene disciplinato l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

2. I contenuti obbligatori del Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi sono disciplinati dalla legge.
3. In particolare il Regolamento stabilisce i rapporti tra la/il Segretario/a generale, la/il Vice-Segretario/a Generale, la/il Direttore Generale e le/i Dirigenti.
4. Il Regolamento disciplina, altresì, lo stato giuridico ed economico del personale, l'azione disciplinare e le modalità del suo esercizio.

ARTICOLO 56

Segretario/a Generale

1. Le funzioni di Segretario/a generale del Comune sono determinate dalla legge. In particolare il/la Segretario/a:
 - a) collabora ed assiste, per gli aspetti giuridico - amministrativi, gli organi dell'ente, relativamente alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;
 - b) partecipa, con funzioni consultive, referenti e d'assistenza, alle riunioni della Giunta e del Consiglio e ne cura la verbalizzazione;
 - c) può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'amministrazione;
 - d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal/dalla Sindaco/a.
2. La/il Segretario/a generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. La/il Segretario/a sovrintende allo svolgimento delle funzioni delle/dei Dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando il/la Sindaco/a abbia nominato la Direttrice o il Direttore generale.
3. La/il Segretario/a Generale del Comune dipende funzionalmente dal/dalla Sindaco/a alle cui direttive ispira il suo operato.

ARTICOLO 57

Vice-Segretario/a Generale

1. Il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi prevede una/un Vice-Segretario/a comunale, per coadiuvare la/il Segretario/a e sostituirla/o nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

ARTICOLO 58

Direttore/Direttrice generale

1. Il/la Sindaco/a, con le modalità previste dalla legge, e secondo i criteri previsti dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, può nominare una Direttrice o Direttore generale. Tale atto di nomina è immediatamente comunicato alle/ai Capigruppo consiliari.
2. Le modalità di revoca e la durata del mandato della Direttrice o Direttore generale sono disciplinati dalla legge.
3. La Direttrice o Direttore generale attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi politici dell'Ente, secondo le direttive impartite dal/dalla Sindaco/a e sovrintende alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali d'efficacia ed efficienza.
4. Oltre ai compiti espressamente individuati dalla legge, il/la Sindaco/a può assegnare alla Direttrice o al Direttore generale specifiche ulteriori funzioni.
5. Qualora non sia nominato il Direttore generale, il/la Sindaco/a può attribuire le relative funzioni alla/al Segretaria/o generale.

ARTICOLO 59

Dirigenti

1. Le/i Dirigenti hanno la direzione e la gestione amministrativa delle strutture organizzative cui sono preposti.
2. Il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi disciplina la ripartizione delle competenze tra le/i Dirigenti, in relazione alle funzioni assegnate.
3. La/il Dirigente del settore o servizio competente rappresenta l'Amministrazione nella stipulazione dei contratti.
4. Le/i Dirigenti, hanno potere di: rilasciare certificazioni, attestazioni, autorizzazioni, concessioni e pareri tecnici, nei limiti delle vigenti disposizioni in materia e dei compiti assegnati al settore o al servizio d'appartenenza, richiesti da Enti pubblici o da privati; hanno inoltre la responsabilità del procedimento amministrativo, in conformità alle prescrizioni di legge.
5. Le/i Dirigenti hanno potere di emanare ordinanze normali od ordinarie ivi comprese quelle necessarie per garantire l'osservanza delle leggi e dei regolamenti comunali.
6. La/il Dirigente rappresenta il Comune nelle Commissioni tecniche e in tutte le altre sedi in cui gli organi comunali lo/la designino in rappresentanza dell'Ente.
7. I/le dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, l'esercizio di alcune

competenze dirigenziali a funzionari, nel rispetto dei limiti discendenti dalla legge, dall'Ordinamento Professionale dei dipendenti degli enti locali, dai regolamenti comunali.

ARTICOLO 60

Responsabilità dei/delle Dirigenti

1. Le/i Dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi del Comune, della correttezza amministrativa e della efficienza della gestione.
2. I criteri e le modalità di valutazione dei risultati della gestione delle/dei Dirigenti sono disciplinati dal Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi.
3. Il/la Sindaco/a contesta in contraddittorio al/alla Dirigente l'eventuale risultato negativo della gestione secondo le modalità stabilite dal Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi.

ARTICOLO 61

Accesso alle qualifiche dirigenziali

1. L'accesso ai posti d'organico, inquadrati nelle qualifiche dirigenziali, avviene, secondo quanto previsto dalla legge e disciplinato, in dettaglio, dal Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi.
2. La copertura a tempo determinato dei posti delle qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, fermi i requisiti di legge, può avvenire mediante stipulazione di contratto di diritto pubblico, ed eccezionalmente, di diritto privato, secondo le modalità previste dalla legge e disciplinate, in dettaglio, dal Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi.

Titolo V

DIRITTI , ISTITUTI E STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ARTICOLO 62

Diritti di partecipazione, libere forme associative e organismi di partecipazione

1. La titolarità dei diritti di partecipazione previsti dal presente capo è individuale oppure in forma associata.

2. La titolarità individuale dei diritti di partecipazione spetta alle cittadine e ai cittadini, alle straniere ed agli stranieri, ed alle/agli apolidi residenti nel Comune nonché ai non residenti che nel Comune esercitino la propria attività prevalente di lavoro e di studio, che abbiano compiuto il 16° (sedicesimo) anno di età, quando non sia diversamente stabilito.
3. Nell'ambito dei principi fissati dalla legge il Comune valorizza e favorisce le libere forme associative e promuove la costituzione di organismi di partecipazione senza gettoni di presenza o indennità a carico dell'Amministrazione, che perseguono interessi collettivi, finalità sociali, culturali, sportive e ambientali, riconoscendoli quali interlocutori nelle scelte programmatiche e nella loro concreta attuazione.
4. Il Regolamento per l'attuazione degli istituti di partecipazione disciplina l'istituzione di un elenco, di seguito denominato "Anagrafe delle associazioni", dove vengono iscritti senza formalità le associazioni e gli organismi previsti al terzo comma e determina, altresì, i requisiti per l'iscrizione.
5. Alle associazioni, ai comitati e agli organismi iscritti compete, secondo le modalità fissate dal Regolamento di attuazione degli istituti di partecipazione:
 - a) il diritto di informazione sulle materie e temi di competenza, con snellimento delle procedure di conoscenza ed estrazione di copie degli atti;
 - b) la possibilità di consultazione sulle medesime materie attraverso convocazione di assemblee, invio di questionari, partecipazione a sedute delle Commissioni consiliari;
 - c) l'accesso ai contributi economici del Comune secondo le modalità fissate dall'apposito Regolamento;
 - d) la possibilità di concessione in uso di locali e terreni del Comune, previa apposita convenzione;
 - e) la motivazione, da parte dell'Amministrazione, del diniego di valutazione dei suggerimenti formulati all'esito delle consultazioni.

ARTICOLO 63

Consultazioni popolari

1. Il Comune, in conformità al Regolamento per l'attuazione degli istituti di partecipazione, promuove forme di consultazione popolare al fine di conseguire migliore conoscenza dei problemi sociali, civili ed economici della comunità e incrementare i livelli di partecipazione popolare all'Amministrazione della città.
2. Il Regolamento per l'attuazione degli istituti di partecipazione stabilisce le forme ed i tempi entro cui gli organi competenti dovranno provocare discussione e, del caso, deliberazione sui risultati della consultazione o sui dati acquisiti.

ARTICOLO 64

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. I soggetti nei confronti dei quali il provvedimento amministrativo è destinato a produrre effetti diretti e quelli che per legge debbono intervenire hanno diritto di essere informati sull'avvio del procedimento amministrativo, secondo le modalità previste dalla legge.
2. Allo stesso modo viene data comunicazione ai soggetti individuati, o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari, ai quali possa derivare pregiudizio dal provvedimento.
3. Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati e organismi, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento. L'intervento avviene mediante comunicazione scritta al responsabile del procedimento, recante indicazione del titolo di legittimazione.
4. I soggetti di cui al primo e al secondo comma e quelli intervenuti a norma del terzo comma hanno diritto:
 - a) di prendere visione degli atti nei limiti fissati dalla legge;
 - b) di presentare, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notizia dell'avvio del procedimento, memorie scritte e documenti che, ove pertinenti all'oggetto, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare;
 - c) di essere sentiti, anche in pubblico contraddittorio, dal responsabile del procedimento;
 - d) di sentire menzione, nella motivazione del provvedimento, dell'avvenuta consultazione e delle ragioni dell'eventuale rigetto delle osservazioni formulate.
5. La legge determina limiti, forme ed efficacia dell'accordo tra l'Amministrazione e i soggetti di cui al quarto comma volto a determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, ove consentito, in sostituzione di questo.
6. La figura del responsabile del procedimento è determinata dalla legge e dal regolamento.

ARTICOLO 65

Istruttoria pubblica

1. L'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo di formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale rivolti alla collettività amministrata e gli atti di pianificazione urbanistica, fatte salve le disposizioni di legge, può essere preceduta da istruttoria pubblica.

2. L'istruttoria pubblica è indetta dal Consiglio comunale. Il potere di proposta, previsto agli articoli 22, comma 7 e 66, è esercitato da:
 - a)almeno 500 elettrici e/o elettori
 - b)Giunta
 - c)1/3 Consigliere e Consiglieri comunali
3. L'istruttoria si svolge in forma di pubblico contraddittorio cui hanno diritto di partecipare, oltre alla Giunta ed ai gruppi consiliari, gli organismi associativi e di partecipazione di cui all'articolo 62. Partecipa all'istruttoria la/il responsabile del procedimento.
4. La motivazione del provvedimento amministrativo, nei casi previsti dalla legge, tiene conto delle risultanze dell'istruttoria.
5. Il Regolamento per l'attuazione degli istituti di partecipazione disciplina le forme di pubblicità, le modalità di raccolta delle firme e di svolgimento dell'istruttoria pubblica nonché il termine di conclusione della stessa.

ARTICOLO 66

Istanze, petizioni, mozioni di iniziativa popolare e proposte di deliberazione

- 1.I soggetti previsti dall'articolo 62 possono presentare agli organi del Comune:
 - a)Istanze e petizioni per rappresentare comuni necessità e per chiedere l'adozione di provvedimenti e interventi per la migliore tutela di interessi collettivi;
 - b)Mozioni di iniziativa popolare per far pronunciare il Consiglio su importanti fatti politici o amministrativi;
 - c)Proposte di deliberazione sulle materie di competenza del Comune.
2. Alle cittadine ed ai cittadini in numero non inferiore a 300 (trecento) è riconosciuto il potere di iniziativa mediante formulazione di proposte da sottoporre alla deliberazione della Giunta o del Consiglio comunale secondo le rispettive competenze.
3. Le istanze, le petizioni (anche elettroniche), le mozioni di iniziativa popolare e le proposte di deliberazione sono regolate in tutti i loro aspetti e modalità di presentazione ed esecuzione dal Regolamento di attuazione degli istituti di partecipazione

ARTICOLO 67

Interpellanza civica

1. Per interpellanza civica si intende la formulazione scritta di una domanda sottoscritta da almeno 100 (cento) soggetti titolari dei diritti di partecipazione di cui all'art. 62 fatta al/alla Sindaco/a o alla Giunta circa i motivi delle loro scelte

amministrative nelle modalità e tempi definiti dal Regolamento per l'attuazione degli istituti di partecipazione.

ART. 68

Strumenti di democrazia partecipativa e deliberativa

1. Il consiglio Comunale o la Giunta, secondo le differenti competenze, possono deliberare su richiesta di 400 (quattrocento) titolari dei diritti di partecipazione ex articolo 62 l'avvio di un processo di tipo partecipativo-deliberativo secondo le modalità e gli impegni definiti nel Regolamento di attuazione degli istituti di partecipazione.

Capo II

REFERENDUM E DIBATTITO PUBBLICO LOCALE

ARTICOLO 69

Potere di iniziativa del referendum

1. Sulle materie di esclusiva competenza locale e di interesse generale della collettività comunale possono essere indetti :

- a) referendum consultivi su proposta del Consiglio Comunale o del Sindaco,
- b) referendum propositivi e/o abrogativi, qualora lo richiedano almeno 7.000 (settemila) elettori o elettrici o il Consiglio comunale.

ARTICOLO 70

Oggetto del referendum

1. Non sono ammessi referendum in materia di:

- a) Statuto e Regolamento del Consiglio comunale;
- b) elezione, nomina, designazione e revoca di rappresentanti del Comune presso aziende enti ed istituzioni;
- c) tributi locali, tariffe, mutui, prestiti e bilancio;
- d) ordinamento del personale del Comune, delle istituzioni e delle aziende speciali;
- e) polizia locale;
- f) igiene per la parte disciplinata da normativa statale e regionale;
- g) proposte già sottoposte a consultazione referendaria quando non siano decorsi anni 3 (tre) dal precedente suffragio;
- h) oggetti sui quali il Consiglio deve esprimersi entro termini stabiliti dalla legge;
- i) atti e questioni relativi al personale dipendente del comune;

- j) statuti di aziende speciali e partecipate del comune;
- k) strumenti comunali di pianificazione urbanistica ;
- l) i provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni irrevocabili del comune nei confronti di terzi;
- m) gli atti concernenti la salvaguardia dei diritti di singoli o di specifici gruppi di persone;
- n) gli atti relativi a situazioni soggettive differenziate e atti ampliativi della sfera giuridica di soggetti determinati.

ARTICOLO 71

Procedimento del referendum

1. La Consulta di garanzia, nei termini previsti dal Regolamento per l'attuazione degli istituti di partecipazione, giudica sull'ammissibilità delle proposte di referendum, nonché sulla correttezza della formulazione del/dei quesito/i referendario/i e sulla regolarità della presentazione delle firme ed esegue le funzioni ed operazioni stabilite nel Regolamento per l'attuazione degli istituti di partecipazione.
2. Il Regolamento per l'attuazione degli Istituti di partecipazione determina la composizione ed i poteri della Consulta di garanzia.
3. Il/la Sindaco/a indice il/i referendum entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del giudizio di ammissibilità.

ARTICOLO 72

Svolgimento, quorum ed effetti del referendum

1. Il referendum è indetto fra il 10/3 e il 10/6 nonché tra il 10/9 e il 10/11 di ogni anno e non può avere luogo in concomitanza con altre consultazioni elettorali. Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno, mentre sono ammesse più consultazioni referendarie da svolgersi nella stessa giornata.
2. In conformità alla disciplina fissata dal Regolamento di attuazione degli istituti di partecipazione hanno diritto di partecipare ai referendum tutti i residenti nel Comune di Reggio Emilia iscritti nelle liste elettorali, compresi i cittadini maggiorenni appartenenti a Stati dell'Unione Europea con residenza ininterrotta da almeno 24 (ventiquattro) mesi.
Sono altresì ammessi a partecipare ai referendum i/le maggiorenni provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea che siano residenti nel Comune di Reggio Emilia da almeno 24 (ventiquattro) mesi e titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e in assenza di condanne penali che impediscano l'elettorato attivo, secondo la normativa italiana vigente.

3. Il referendum consultivo e quello propositivo si intendono validi a quorum zero e le proposte ivi contenute sono approvate al raggiungimento della maggioranza dei voti validamente espressi
4. La proposta soggetta a referendum abrogativo è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
5. Il/la Sindaco/a, entro 30 (trenta) giorni dalla proclamazione del risultato ne dà comunicazione al Consiglio comunale
6. L'esito del referendum abrogativo è vincolante. Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di proclamazione dell'esito favorevole del referendum, il Consiglio comunale è tenuto a prenderne atto con apposito provvedimento, assumendo ogni ulteriore atto necessario a dare attuazione all'esito del referendum. L'abrogazione ha effetto dalla data di esecutività del provvedimento di presa d'atto.
7. A seguito di esito favorevole dei referendum consultivi e/o propositivi, il Consiglio comunale delibera sull'oggetto del referendum entro 60 (sessanta) giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione.
8. Qualora il Consiglio intenda deliberare senza uniformarsi alla proposta referendaria, ne indica espressamente i motivi.
9. Anche in caso di esito negativo della consultazione referendaria è ugualmente indetta, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, un'apposita riunione del Consiglio comunale, al fine di procedere ad una valutazione degli oggetti sottoposti a referendum.

ARTICOLO 73

Sospensione e revoca del referendum

1. Il/la Sindaco/a, sentita la Consulta di garanzia e il Comitato promotore, sospende o revoca il referendum quando:
 - a) sia stata promulgata legge che disciplini la proposta sottoposta a consultazione referendaria;
 - b) sia stata accolta dal competente organo dell'Amministrazione comunale la proposta referendaria.
2. Il Referendum è sospeso quando sia intervenuto lo scioglimento del Consiglio Comunale e manchino 6 (sei) mesi al termine del mandato.
3. Il referendum abrogativo non ha luogo quando l'atto cui si riferisce la proposta sia stato annullato o revocato totalmente, oppure, nel caso delle altre tipologie referendarie, quando la proposta sia stata accolta con apposita deliberazione del Consiglio o della Giunta.

Ove l'annullamento o la revoca, ovvero l'accoglimento della proposta, siano parziali rispetto al quesito referendario, la Consulta di garanzia decide - sentiti i promotori e il Sindaco - se il referendum non debba avere luogo, in quanto ne sia venuto meno l'oggetto sostanziale o comunque siano state soddisfatte le istanze dei promotori, ovvero se esso debba avere corso modificando il quesito, d'intesa coi promotori, per tenere conto dell'annullamento, della revoca o dell'accoglimento parziale.

ARTICOLO 74

Comitato promotore

1. Il Comitato promotore, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di attuazione degli istituti di partecipazione, ha potere di controllo sullo svolgimento della consultazione referendaria.

Le proposte di referendum devono essere corredate da almeno 400 (quattrocento) firme autenticate, seguendo le prescrizioni dettate dalla normativa elettorale, di cittadini/e proponenti.

2. Il Comitato Promotore ha diritto di essere sentito dalla Consulta di garanzia prima della formulazione del giudizio di ammissibilità del/dei referendum. Viene sentito dal/dalla Sindaco/a nell'ipotesi prevista all'articolo 73.

3. Al Comitato promotore si intendono attribuite in genere le facoltà riconosciute dalla legge ai partiti e ai gruppi politici che partecipano alle competizioni elettorali.

4. Per i referendum i promotori hanno a disposizione 120 (centoventi) giorni per la raccolta delle firme a decorrere dalla data della dichiarazione di ammissibilità da parte della Consulta di garanzia.

ART. 75

DIBATTITO PUBBLICO LOCALE (DPL)

1. Il dibattito pubblico locale (DPL), quale processo di informazione confronto e partecipazione pubblico, è indetto dalla Consulta di garanzia nelle modalità e nei tempi previsti dal Regolamento di attuazione degli istituti di partecipazione.

2. Sono oggetto di DPL opere progetti ed interventi così come regolati dal Regolamento di attuazione degli istituti di partecipazione su richiesta della Giunta, del Consiglio comunale con deliberazione votata a maggioranza assoluta dei membri assegnati, o di 3.000 (tremila) titolari dei diritti di partecipazione di cui all'art. 62 attraverso la costituzione di un comitato promotore con le stesse caratteristiche previste in materia di referendum.

3. Gli esiti finali del DPL sono trasmessi al/alla Sindaco/a, alla Giunta e al Consiglio Comunale e vengono pubblicati sul sito istituzionale del Comune .

4. Il soggetto proponente entro 90 (novanta) giorni dal report conclusivo del DPL comunica se intende rinunciare, sostenere o modificare il progetto sottoposto a DPL.

ARTICOLO 76

Regolamento per l'attuazione degli istituti di partecipazione

1. Il Regolamento per l'attuazione degli istituti di partecipazione è approvato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta delle Consigliere e dei Consiglieri assegnati.

Capo III

AZIONE POPOLARE

E DIRITTI DI ACCESSO E D'INFORMAZIONE

ARTICOLO 77

Diritti di informazione e di accesso

1. Il Comune tutela il più ampio pluralismo dei mezzi d'informazione, come presupposto dell'esercizio della democrazia.
2. Il Comune garantisce la trasparenza dell'esercizio d'ogni forma dell'amministrazione pubblica e l'accesso di ogni cittadina e cittadino a conoscenze e servizi fondamentali.
3. Il Comune riconosce e garantisce nel suo territorio il diritto ad essere informati sulle condizioni e sulla qualità dell'ambiente, sui rischi sanitari e sui rischi derivanti dall'esercizio delle attività produttive o dall'esecuzione di opere pubbliche.
4. Tutti gli atti dell'Amministrazione, compresi quelli delle aziende speciali, sono pubblici ad eccezione di quelli riservati, per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del/della Sindaco/a emessa nei casi previsti dalla legge.
5. I soggetti previsti all'articolo 62 hanno diritto di accesso agli atti amministrativi nonché di informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande e progetti, e altresì, in generale, alle informazioni in possesso dell'Amministrazione. Hanno inoltre diritto al rilascio di copie degli atti contro pagamento del solo costo.
6. Agli Enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni è assicurato l'accesso alle strutture e ai servizi del Comune.
7. L'informazione dei cittadini deve essere chiara, esatta, completa e tempestiva previa ricorso, ove occorra, ad adeguati mezzi di diffusione, fermi gli strumenti di pubblicità previsti dalla legge e dal Regolamento di accesso agli atti amministrativi.

8. Le modalità, i limiti e il differimento dell'accesso agli atti ed ai documenti sono determinati dalla legge.

9. Il Regolamento di accesso agli atti amministrativi detta le norme per l'esercizio dei diritti di cui al secondo e al terzo comma, prevede altresì la costituzione e il funzionamento di un ufficio informazione.

ARTICOLO 78

Azione popolare

1. Ciascuna elettrici e ciascun elettore può fare valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. Il Comune è litisconsorte necessario. La legge determina il regolamento delle spese in caso di soccombenza.

Titolo VI

FINANZA E CONTABILITÀ

ARTICOLO 79

Finanza locale

1. Il Comune, nell'ambito dell'autonomia finanziaria ed impositiva riconosciutagli dalla legge, applica secondo principi di equità e di perequazione, nonché di progressività riferita alla capacità contributiva, tributi propri allo scopo di finanziare i servizi pubblici ritenuti necessari e di integrare la contribuzione erariale per l'erogazione di servizi pubblici indispensabili.

2. Il Comune esercita il potere impositivo nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e secondo le modalità fissate da apposito regolamento.

3. L'assetto delle tariffe e dei corrispettivi dei servizi obbedisce alla tendenza del pareggio economico, tenuto conto dell'importanza sociale del servizio.

ARTICOLO 80

Bilancio di previsione

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

2. Lo schema del bilancio annuale e quello pluriennale di previsione, predisposti dalla Giunta in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi, sono consegnati alle/ai Capigruppo consiliari e depositati presso la Segreteria Generale e presentati al Consiglio comunale almeno 20 (venti) giorni prima di quello fissato per l'approvazione.

3. Il Consiglio comunale nei termini previsti dalla legge delibera il bilancio con la presenza di almeno la metà dei membri, anche in seconda convocazione, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

4. Le Aziende speciali e le Istituzioni deliberano il bilancio di previsione prima della presentazione del bilancio comunale.

ARTICOLO 81

Ordinamento contabile

1. L'ordinamento contabile generale del Comune e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal Regolamento di contabilità.

ARTICOLO 82

Gestione del bilancio

1. Il bilancio di previsione è approvato dal Consiglio comunale, nei tempi e con le modalità previste dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento di contabilità.

2. La Giunta comunale, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, approva, nei termini fissati dalla legge, il piano esecutivo di gestione, determinando i progetti, i programmi e gli obiettivi di gestione e affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, alle/ai Dirigenti. Copia del piano esecutivo di gestione viene immediatamente inviato alle/ai Capigruppo consiliari.

3. Sulla base dei progetti, dei programmi e degli obiettivi assegnati, contenuti nel piano esecutivo di gestione, le/i Dirigenti adottano gli atti di gestione conseguenti, finalizzati alla loro realizzazione.

4. Gli atti di gestione assumono la forma di determinazioni dirigenziali.

5. Lo stato d'attuazione dei progetti e dei programmi, nonché lo stato d'attuazione degli obiettivi sono comunicati dalla Giunta al Consiglio comunale attraverso la relazione semestrale.

ARTICOLO 83

Controllo economico interno

1. Il Regolamento comunale di contabilità prevede precisi sistemi di rilevazione e stabilisce le modalità, le tecniche ed i tempi di effettuazione del controllo stesso, individuando: centri di costo, di ricavo, di responsabilità e di singole aree di attività, nonché i servizi per i quali deve essere adottata la contabilità analitica od economica.

ARTICOLO 84**Contributi, sovvenzioni**

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi è disciplinata dal Regolamento di accesso ai contributi economici formato in ossequio ai principi stabiliti dalla legge.

ARTICOLO 85**Conto consuntivo**

1. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e quello del patrimonio.

2. Il conto consuntivo è messo a disposizione delle Consigliere e dei Consiglieri comunali nei termini stabiliti dalla legge e dal Regolamento di contabilità ed è deliberato nei termini previsti dalla legge.

3. Il Consiglio, valutata la relazione della Giunta nonché la relazione dei Revisori dei conti, formula indirizzi di comportamento idonei a garantire il conseguimento di una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione, esprime indicazioni e comportamenti da osservare da parte della Giunta e degli uffici.

ARTICOLO 86**Contratti**

1. Il Comune stipula contratti a mezzo dei soggetti legittimati dalla legge e dai regolamenti.

Le procedure, le forme ed i tipi di contrattazione sono previsti dalla legge e dal Regolamento di disciplina dei contratti.

2. L'attività contrattuale del Comune avviene sulla base della programmazione e dei progetti risultanti dal bilancio preventivo ed è ispirata a criteri di economicità, trasparenza ed efficacia nell'utilizzo delle risorse anche attraverso forme adeguate di unificazione delle procedure relative. Il Comune promuove iniziative e progetti per la realizzazione di acquisti e forniture in concerto con altri Enti e soggetti pubblici.

ARTICOLO 87**Collegio dei/delle revisori/e dei conti**

1. Il Collegio dei/delle revisori/e adempie alle funzioni previste dalla legge, collabora alle funzioni di indirizzo e di controllo del Consiglio comunale con le modalità stabilite dal Regolamento comunale di contabilità, vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta, redigendo apposita relazione, la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa.

2. I/le revisori/e dei conti hanno diritto di accesso agli atti ed ai documenti del Comune.
3. Il Collegio dei/delle revisori/e è eletto nei modi, per la durata e coi criteri previsti dalla legge
4. La scelta delle candidate e dei candidati è fatta tra le iscritte e gli iscritti nel ruolo e negli albi, previsti dalla legge, che risultino risiedere o esercitare la professione nella Provincia di Reggio Emilia.
5. Il Regolamento comunale di contabilità specifica:
 - a) il periodo massimo d'impossibilità a svolgere l'incarico, che determina la cessazione dello stesso;
 - b) il numero complessivo di incarichi assumibile da ciascun revisore;
6. Il Regolamento del Consiglio comunale disciplina la partecipazione delle/dei revisore/i alle sedute del Consiglio comunale.

ARTICOLO 88

Tutela del Contribuente

1. Il Comune riconosce e tutela i principi generali dell'ordinamento tributario stabiliti dalle disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, essenzialmente in materia di informazione, conoscenza degli atti, semplificazione e interpello, e rinvia ai regolamenti di natura tributaria la definizione degli istituti specifici.

Titolo VII

CONTROLLO SUGLI ATTI

ARTICOLO 89

Controlli sul funzionamento dell'ente

1. Il sistema dei controlli su atti e funzionamento dell'ente è impostato dalla legge e declinato dai regolamenti comunali.

ARTICOLO 90

Legittimazione sostitutiva

1. La legge determina competenze, procedimento e termini per l'esercizio della potestà surrogatoria in caso di omissione o ritardo da parte delle amministratrici e degli amministratori nel compimento di atti obbligatori.

ARTICOLO 91**Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni**

1. Il regime di pubblicità e di esecutività delle deliberazioni degli organi comunali è determinato dalla legge.

ARTICOLO 92**Pareri obbligatori**

1. Il termine di formulazione dei pareri è previsto dalla legge che determina, altresì, gli effetti dell'ipotesi di intemperatività degli stessi.

Titolo VIII**REVISIONE DELLO STATUTO****ARTICOLO 93****Forme di consultazione**

1. La revisione dello Statuto è preceduta dalle forme di consultazione previste dallo Statuto o deliberate dal Consiglio comunale, oltre che dall'istruttoria sviluppata in seno alla competente Commissione consiliare.

TITOLO IX**DISPOSIZIONI IN MATERIA ELETTORALE****ARTICOLO 94****Pubblicità delle spese elettorali**

1. All'atto del deposito delle liste delle candidate e dei candidati al Consiglio comunale e delle candidature alla carica di Sindaco/a deve presentarsi un bilancio preventivo di spesa cui le liste e le candidate e i candidati intendono vincolarsi.
2. Il bilancio preventivo di cui al comma precedente deve essere pubblicato attraverso affissione all'Albo Pretorio del Comune.
3. Le candidate e i candidati e le liste devono presentare un rendiconto delle spese sostenute.

4. Il rendiconto di cui al comma precedente deve essere pubblicato all'Albo Pretorio entro 30 (trenta) giorni dal termine della campagna elettorale.

5. La precisazione di ulteriori termini di scadenza, in relazione agli adempimenti prescritti dalla legge, viene rinviata alla fonte regolamentare come la definizione della restante disciplina affidata, di competenza della medesima fonte normativa.

TITOLO X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 95

Termine per l'adozione dei regolamenti

1. Il Regolamento comunale di contabilità e il Regolamento di disciplina dei contratti sono deliberati nei termini fissati dalla legge.

2. Il Consiglio delibera i regolamenti previsti dallo Statuto nel termine di mesi 18 (diciotto) dall'approvazione dello stesso.

3. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti continuano ad applicarsi, limitatamente alle materie dagli stessi disciplinate, in quanto compatibili, le norme vigenti anteriormente all'entrata in vigore dello Statuto.

ARTICOLO 96

Deposito di istanze, petizioni e proposte

1. Fino ad approvazione del Regolamento di attuazione degli istituti di partecipazione, le istanze, le petizioni e le proposte previste all'articolo 66, comma 3, sono presentate alla Segreteria generale.

ARTICOLO 97

Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.